Regione che vai ammortizzatore che trovi

Il 31 dicembre scadono gli ammortizzatori sociali in deroga previsti nella Finanziaria 2009. Mentre il Parlamento si avvia a discuterne il rinnovo, in occasione della prossima legge di stabilità, le Regioni continuano a sottoscrivere con i sindacati accordi per far fronte alla grave crisi occupazionale.

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati fortemente criticati dalla Cgil non perché fosse contraria in linea di principio, ma perché le modalità con cui sono stati concepiti discriminano i lavoratori in base all'azienda da cui dipendono e alla loro residenza. Inoltre, le "nuove" indennità di disoccupazione previste nella manovra del 2009 sono erogate laddove operano gli enti bilaterali; peraltro previsti soltanto per alcuni settori produttivi. Ai datori di lavoro è lasciata la facoltà di scegliere se aderirvi o meno. Perciò, la possibilità di percepire un ammortizzatore sociale è limitata ad alcuni comparti produttivi e subordinata alla volontà del suo datore di lavoro di farne richiesta.
Gli accordi regionali raggiunti tra enti locali e parti sociali disegnano perciò un quadro eterogeneo legato alle disponibilità economiche delle singole Regioni e alla sensibilità delle istituzioni di far fronte alla drammatica situazione occupazionale del paese.
Di seguito elenchiamo alcune particolarità che differenziano gli accordi territoriali per il biennio 2009-2010. Le descrizioni non sono certo esaustive dei vari accordi che, ricordiamo, sono stati conclusi anche tenendo conto dei preesistenti istituti di welfare locale, come reddito minimo (ad esempio Lazio e Campania) o sostegno una tantum a disoccupati ed ex collaboratori (ad esempio Calabria, Marche, Piemonte, Veneto, Toscana) e delineano una serie di interventi spesso molto differenti per destinatari, importi erogati, durata dei trattamenti.

Valle d'Aosta

Cassa integrazione e mobilità in deroga sono estese a tutti i datori di lavoro, purché abbiano esaurito gli strumenti di sospensione ordinariamente disponibili e a condizione che il personale interessato sia impiegato, entro il biennio dato, in unità operative ubicate sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Le domande di accesso ai benefici di legge possono riguardare tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, i soci di cooperativa con contratto di lavoro dipendente e i lavoratori a domicilio. Gli ammortizzatori sono previsti fino al 31 dicembre 2010, ma tale termine può essere prorogato, previa intesa tra le parti sociali firmatarie dell'accordo regionale.

Trento

L'accordo ha prorogato nel 2010 gli ammortizzatori già previsti nel 2009. Per la cig la proroga può coprire un massimo di 1.040 ore, mentre la mobilità potrà essere erogata ai lavoratori licenziati per un massimo di otto mesi complessivi, che possono protrarsi, per accordi conclusi nel 2010, anche nel corso del 2011.
L'accordo prevede delle integrazioni da 200 a 600 euro mensili sulle prestazioni erogate in caso di cessazione, per i primi sei mesi, e 1,5 euro di integrazione ulteriore per ogni ora di cassa integrazione.
Molta attenzione è stata data alla formazione, soprattutto aziendale, destinata anche ai lavoratori disoccupati che non percepiscono gli ammortizzatori. È inoltre previsto un

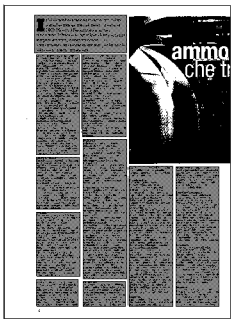

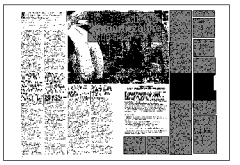

contributo alle imprese pari a 1.000 euro/anno (max. due anni) per ogni posto di lavoro "salvato" o 2.600 euro/anno (max. due anni) in caso di contratti di solidarietà.

Veneto

L'accordo con la Regione prevede che siano esclusi dagli ammortizzatori in deroga le aziende agricole, del credito, dello spettacolo, i datori di lavoro domestico, le imprese armatoriali e le compagnie e i gruppi portuali.
La durata massima della cassa integrazione in deroga è pari a 180 giorni per i dipendenti delle aziende artigiane che non rientrano nelle tutele della legge n. 223/91, di imprese fino a quindici dipendenti e di quelle commerciali fino a cinquanta dipendenti. Può avere una durata fino a dodici mesi, invece, per i dipendenti delle aziende non ricomprese nelle fattispecie di cui sopra che dimostrino di non poter accedere agli strumenti ordinari.
Anche le imprese edili possono accedere alla cig in deroga dopo aver esaurito le prime tredici settimane loro concesse di cassa integrazione ordinaria. La cig è erogata sempre e comunque tramite pagamento diretto da parte dell'Inps.
La mobilità in deroga ha una durata massima di sei mesi e spetta ai lavoratori esclusi sia dalla disoccupazione ordinaria che dalla mobilità ordinaria, o a quanti abbiano esaurito il periodo di mobilità ordinaria e maturino il diritto alla pensione nei successivi sei mesi.
Per i lavoratori che hanno già usufruito di mobilità o indennità di disoccupazione con requisiti normali la durata massima della mobilità in deroga è pari a quattro mesi.
Un ulteriore periodo di sei mesi è concesso a quanti, esaurito il periodo di mobilità in deroga, entro tale lasso di tempo maturino il diritto effettivo alla pensione.

Bolzano

La Provincia autonoma di Bolzano, nell'accordo 2010, ha previsto il finanziamento degli ammortizzatori sociali per le aziende che abbiano già usufruito, laddove possibile, di tutti gli strumenti della legge ordinaria (compresa l'indennità prevista dalla legge regionale 19/93), fino al 31 marzo 2011.
I lavoratori a tempo determinato sono ammessi alla mobilità in deroga purché abbiano almeno sei mesi di anzianità aziendale, anche non consecutivi, e un ultimo contratto di almeno quattro mesi.
L'indennità non può protrarsi, comunque, oltre la naturale scadenza del contratto stesso.

Friuli-Venezia Giulia

Spetta la mobilità per un massimo di sei mesi nel 2010 ai lavoratori che siano esclusi dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione, eccezion fatta per gli apprendisti che possono, prima di accedere alla mobilità in deroga, usufruire dei periodi di disoccupazione previsti dalla legge n. 2/09.
L'accordo prevede inoltre una speciale indennità di mobilità in deroga per gli spedizionieri doganali.
La cassa integrazione in deroga spetta a tutti i lavoratori dipendenti assunti da almeno novanta giorni che non possono beneficiare della cig ordinaria e/o straordinaria e ha una durata massima di dodici mesi, articolata in 1.038 ore per i lavoratori impiegati full-time e 699 per quelli a part-time fino a venti ore settimanali. Per accedere alla cassa integrazione in deroga l'azienda deve specificare le prospettive di rientro del personale coinvolto, indicando anche, nell'ambito dell'offerta formativa regionale, le aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze dei lavoratori interessati alla sospensione.
Alla cassa integrazione in deroga possono accedere per un periodo di quattro mesi anche i dipendenti di aziende rientranti nella normativa della cigo/cigs che non possano richiederne la proroga.

Piemonte

L'accordo piemontese fin dal 2009 ha preferito utilizzare la cassa integrazione rispetto a provvedimenti da erogare ai lavoratori licenziati, per tentare di "congelare" la situazione resistendo alla crisi e provare una ripresa produttiva,

cercando di mantenere il lavoratore agganciato al posto di lavoro. Infatti ha stanziato il 90 per cento delle risorse assegnate alla cig e solo il 10 per cento alla mobilità e alla disoccupazione in deroga (erogata a quanti non abbiano diritto alla mobilità).

Lombardia

L'accordo regionale stabilisce che sono tutelati tutti gli eventi riconducibili a crisi aziendale od occupazionale derivanti da mancanza di lavoro, di commesse, di materie prime o da eventi imprevisti e improvvisi. La cig in deroga può essere attivata da datori di lavoro: titolari di unità operative, anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti d'accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, esonerati dal versamento del contributo sulla mobilità; titolari di imprese, anche artigiane e cooperative, che presentino domande in deroga ai limiti di durata dei trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa. Nonché imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
Oltre alla necessaria dichiarazione di immediata disponibilità a partecipare a un intervento di politica attiva offerto dal Centro per l'impiego competente (orientamento, formazione, riqualificazione professionale ecc.), il lavoratore deve attivare entro quarantacinque giorni un Pip (Piano di intervento personalizzato).
La durata del trattamento è di dodici mesi per i dipendenti di imprese escluse dalla cig/s ordinaria o per i dipendenti con contratto di apprendistato o somministrazione di imprese soggette alla legge n. 223/91 e di otto mesi per le imprese che hanno completato le procedure di cig/s ordinarie. L'importo è pari a quello della cassa integrazione ordinaria ed è pagato direttamente dall'Inps; in caso di proroghe sarà decurtato del 10 per cento per la prima, del 30 per cento per la seconda e del 40 per cento per le proroghe successive.

Liguria

Cig e mobilità in deroga sono erogate per un periodo iniziale da tre a sei mesi eventualmente rinnovabili. Per i lavoratori che non raggiungono i requisiti per accedere alle prestazioni è previsto il trattamento di importo pari all'indennità di mobilità di cui al comma 10 bis dell'articolo 19 della legge 2/09. Rispetto alla formazione l'accordo suddivide gli interventi modulandoli a seconda della durata prevista della sospensione dall'attività.

Emilia-Romagna

Si privilegia l'utilizzo della cassa integrazione, prorogabile per un periodo che può arrivare anche a ventiquattro mesi, incentivando la rotazione dei lavoratori e richiedendo un confronto con le parti sociali sul piano industriale per le casse integrazioni straordinarie. Al termine della cig è previsto un periodo di indennità di mobilità in deroga attraverso appositi accordi. Il lavoratore che al termine degli otto-dodici mesi di indennità ordinaria di disoccupazione sia ancora senza lavoro potrà ricevere l'indennità di mobilità in deroga per quattro mesi. I lavoratori che non hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione potranno ricevere sei mesi di indennità di mobilità in deroga.

Toscana

Il caso della Toscana è abbastanza particolare. Nell'accordo del 2009, infatti, con lo scopo di scongiurare la chiusura delle aziende, erano stati previsti fondi per la sola cassa integrazione in deroga. Questo, tuttavia, non ha impedito la chiusura di alcune aziende i cui apprendisti sono rimasti senza alcun ammortizzatore. Nel 2010, con un'integrazione all'accordo, è stata prevista anche la mobilità in deroga. L'accordo precisa inoltre un'iniziativa di monitoraggio per evitare l'uso distorto degli ammortizzatori e il ricorso a lavoro irregolare o sommerso.

Umbria

Viene concessa la cig e la mobilità in deroga per l'anno 2010, a decorrere dal 1° gennaio, ai lavoratori dipendenti

delle imprese operanti in tutti i settori produttivi che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari,

nonché ai lavoratori dipendenti di enti di formazione e agenzie formative accreditati presso la Regione Umbria. Sono beneficiari tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza a imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Il trattamento viene concesso per sei mesi (pari a 1.038 ore pro capite),

anche non continuativi, nell'arco dell'anno 2010. Nell'ipotesi di successivi accordi che prevedano periodi più lunghi di concessione non sarà necessario procedere a un nuovo esame congiunto, ma sarà sufficiente la richiesta dell'impresa che dimostri che almeno uno dei dipendenti interessati ha superato il monte ore relativo alla precedente concessione e il successivo provvedimento di concessione della Regione Umbria. Per i lavoratori a tempo determinato la durata della cig non può comunque andare oltre la scadenza naturale del contratto, mentre per gli apprendisti è limitata al periodo del rapporto di lavoro, salvo nel caso in cui non sia stato trasformato in un altro contratto.

Marche

Nel 2010 la cig in deroga può essere utilizzata per un massimo di sei mesi, ovvero 1.038 ore. Possono ricorrere a tale ammortizzatore anche le aziende artigiane rientranti nella fattispecie dell'articolo 12 della legge 223/91 (influsso gestionale prevalente) se l'azienda committente non ha fatto ricorso alla cigs. Controlli sono effettuati dall'Inps regionale anche sulle aziende che, dopo aver richiesto la cassa in deroga, non ne abbiano effettivamente fatto utilizzo.
La mobilità in deroga, che nel 2009 poteva essere erogata per quattro mesi, nel 2010 è stata protratta fino a un massimo di sei.

Lazio

Anche l'accordo laziale ha prorogato nel 2010 gli ammortizzatori in deroga previsti nel 2009, specificando che le proroghe degli ammortizzatori devono essere considerate come accordi ex novo. Nel Lazio, contestualmente all'intesa sulla concessione della cassa integrazione, l'Inps ha autorizzato le imprese a pagare direttamente il lavoratore, salvo diversa indicazione prevista dagli accordi sindacali (conguaglio di anticipazione).
Il lavoratore destinatario degli interventi è obbligato a recarsi presso i Centri per l'impiego per scegliere dal catalogo Spal (Servizio politiche attive per il lavoro) un articolato percorso di formazione e il reinserimento lavorativo, pena la decadenza dai trattamenti.
In caso di interruzione della frequenza del percorso formativo il lavoratore ha quindici giorni di tempo per sceglierne un altro, consultando il catalogo. In alternativa la riqualificazione può essere attivata dalle imprese tramite le agenzie formative accreditate.

Abruzzo

L'accordo dell'Abruzzo è abbastanza sui generis in quanto contiene delle specificità per i lavoratori residenti o che lavoravano nelle zone del terremoto dell'aprile 2009, per il quale sono stati stanziati 30 milioni di euro ulteriori. Ricordiamo che nelle zone individuate dai decreti emanati dopo il sisma è stata prevista la sospensione dal pagamento dell'Irpef e la concessione della cassa integrazione per tutti i lavoratori, compresi i domestici e le badanti. È stata anche prevista la possibilità per i singoli lavoratori di richiedere la cassa integrazione, visto che soprattutto nei giorni immediatamente successivi al terremoto poteva essere difficile trovare i proprietari e i responsabili delle aziende.

Molise

Per quanto riguarda la cig in deroga è prevista la possibilità di attivarla, o di prorogarla se già in essere, per un ulteriore periodo non superiore a dodici

mesi ai dipendenti delle imprese e cooperative di produzione che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, legge n. 223/91, nonché alle imprese industriali che non possono usufruire di trattamenti di cassa integrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Inoltre per le aziende cooperative, del commercio e del turismo con cinquanta dipendenti l'intesa prevede la possibilità di chiedere una proroga di sei mesi della cassa integrazione in deroga.
Per ciò che concerne la mobilità in deroga l'intesa regionale stabilisce la durata di dieci mesi riservata non solo ai lavoratori di tutti i settori licenziati nel 2010 e iscritti alle liste di mobilità ex legge n. 236/93 che non possono accedere alla disoccupazione ordinaria, ma anche a quelli con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato scaduto nel 2009.
Il termine di dieci mesi è innalzato a dodici per quei lavoratori più anziani (a quali mancano al massimo cinque anni per la pensione) che beneficiano del trattamento di mobilità in deroga con scadenza 2010.
Ai lavoratori che, in costanza di un trattamento di mobilità in deroga, effettuano un lavoro a tempo determinato pari o superiore a novanta giorni (maturati anche attraverso più contratti di lavoro) è concesso dietro richiesta, terminato il periodo originario di fruizione del trattamento in deroga, un ulteriore trattamento pari alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque fino a un massimo di sei mesi.

Campania

Oltre ad offrire la proroga degli ammortizzatori a quei lavoratori che hanno terminato il periodo ordinario, l'accordo campano ha istituito, per i lavoratori somministrati, con almeno settantotto giornate di lavoro e senza un contratto da almeno quarantacinque giorni, oltre all'ammortizzatore, un voucher formativo per l'attivazione di percorsi di formazione professionale di 260 ore. Su quest'ultimo strumento è stato siglato un accordo quadro, ma manca l'intesa esecutiva con la Regione Campania per definire il bando relativo alla formazione.

Basilicata

Oltre alla cig e alla mobilità in deroga l'accordo regionale ha previsto di riconoscere un trattamento equivalente all'indennità di mobilità a quanti, licenziati, non raggiungano i requisiti per l'accesso alla mobilità in deroga. Ricordiamo che sono ancora attivi gli accordi che nel 2009 hanno permesso l'accesso all'indennità di mobilità agli ultracinquantacinquenni a cui mancavano al massimo sette anni per i raggiungimento del requisito alla pensione.

Puglia

L'accordo regionale, già più volte prorogato, ha definito una copertura pressoché totale ai lavoratori sospesi o licenziati, prevedendo il prolungamento degli ammortizzatori per tutto il corso dell'anno ai lavoratori che abbiano iniziato a percepire i trattamenti nel 2009. Questa copertura è prevista anche per coloro che sono in mobilità dal 2004, o che hanno terminato il periodo di mobilità ordinaria o di indennità di disoccupazione nel 2010, e che risultino essere ancora disoccupati.

Calabria

In questa regione l'accordo, oltre a prevedere per tutto il 2010 gli ammortizzatori in deroga, ha anche istituito la disoccupazione speciale in deroga per quanti non rientrino nei requisiti necessari ad accedere alla disoccupazione ordinaria o alla mobilità. Al lavoratore sono richiesti almeno novanta giorni di anzianità presso l'azienda che lo ha licenziato.

Sicilia

In Sicilia l'accordo stabilisce che prima di poter accedere agli ammortizzatori in deroga (per un massimo di dodici mesi e comunque entro il 2010) le aziende e i lavoratori devono aver esaurito ogni altro istituto ordinario di sostegno del reddito. È, inoltre, previsto l'utilizzo del cosiddetto "trattamento di ammontare equivalente alla mobilità", in base al comma 10-bis dell'art. 19, legge n. 2/09, destinato ai fruitori di indennità ordinaria di disoccupazione che abbiano terminato il periodo di copertura. Un'altra particolarità dell'accordo riguarda l'indennità di disoccupazione speciale in deroga per i lavoratori del settore edile che abbiano terminato la fruizione della disoccupazione speciale di settore.

Sardegna

L'accordo regionale dell'11-03-2010 prevede, per le proroghe, una durata massima della cig in deroga non superiore a dodici mesi. Per le prime concessioni della cassa integrazione in deroga il periodo può essere superiore e varia a seconda della situazione in cui versa l'azienda (crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, contratti di solidarietà). Ogni anno l'accordo viene rinnovato in considerazione delle disponibilità finanziarie della Regione. Nell'intesa vengono precisati i destinatari, la decorrenza, la durata, l'importo, il pagamento, la decadenza e la cumulabilità delle prestazioni. La sospensione dell'indennità di mobilità e del trattamento speciale dell'edilizia in deroga scatta, per quei lavoratori con contratto co.co.pro, con un reddito annuo superiore a 4.500 euro.

A cura di Cristian Perniciano

(Si ringraziano i coordinatori regionali Inca per la collaborazione)